

APPENDICI



Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli
Codice fiscale e Partita IVA n.: 06937950639 - Capitale sociale € 90.000.000,00 int. Versato
Iscritta al registro delle imprese di Napoli al n. 364472 - R.E.A. di Napoli n. 539416

Certificata ISO 9001
ISO 14001
SA 8000



APPENDICE – A –

Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D. Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D. Lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti cinque tipologie: (a) reati commessi nei rapporti con la P.A., (b) reati in tema di falsità in

monete, carte di pubblico credito e valori di bollo¹, (c) alcune fattispecie di reati in materia societaria², (d) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico³ e (e) i reati contro la personalità individuale⁴.

a) Reati contro la P.A.

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.); Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

b) Reati in tema di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo"

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

¹ Tale tipologia è stata introdotta dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409 che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*bis*.

² Tale tipologia è stata introdotta dall'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*ter*.

³ Tale tipologia è stata introdotta dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *quater*. Il citato art. 3 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

⁴ Tale tipologia è stata introdotta dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito nel D. Lgs. 231/200 l'art. 25 *quinquies*.

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

c) Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

In relazione ai reati societari si precisa che in caso di responsabilità dell'ente allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal D. Lgs. 231/2001, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive previste per le altre tipologie di reato.

d) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- Associazioni sovversive (artt. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-*bis* c.p.);

- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (289-*bis* c.p.);
- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato (302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione; Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.).

e) Reati contro la personalità individuale

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis*, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

f) Abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato c.d. abusi di mercato), abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato) (Legge Comunitaria per il 2004: legge 62/2005)

g) Reati societari relativi a società quotate, previsti dalla legge 261/2005 (*“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”*) che ha apportato alcune modifiche al regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con riguardo ad alcuni reati societari

h) Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.) introdotto dalla legge n. 7/2006

i) Delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (rispettivamente, artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p.), il cui ambito di applicazione è stato esteso dalla legge n. 38/2006

j) Reati di criminalità organizzata transnazionale (legge 146/2006)

k)

l) **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si verifichino in connessione alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro previsti dall'art. 25-septies introdotto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123**

m) **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale" introdotti con decreto legislativo 231/2007**

Nel prossimo futuro dovranno essere affrontate anche le restanti fattispecie previste dalla L. 300/2001 (es., reati ambientali).

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati* considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un *organismo di controllo interno all'ente* con il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso D. Lgs. 231/2001 prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni

rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.



APPENDICE – B –

Le Linee Guida

I punti fondamentali che le Linee Guida di ASSTRA – edizione aprile 2008 –, esaminate e validate dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – con nota del 2.04.2008 prot. 114-1-738872003, individuano nella costruzione dei Modelli possono essere sintetizzati come di seguito:

- individuazione delle **aree di rischio**, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un **sistema di controllo** in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono individuate nei seguenti strumenti:
 - o codice etico;
 - o sistema organizzativo;
 - o procedure manuali ed informatiche;
 - o poteri autorizzativi e di firma;
 - o sistemi di controllo e gestione;
 - o comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- o verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- o applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- o documentazione dei controlli;
- o previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- o individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- Obblighi di informazione dell'organismo di vigilanza.

Nell'ambito dei gruppi societari, è ammessa l'adozione di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D. Lgs. 231/2001, a condizione che:

- o in ogni controllata sia istituito il proprio l'organismo di vigilanza (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata se di piccole dimensioni);
- o sia prevista la possibilità, per l'organismo vigilanza istituito presso la controllata, di avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della capogruppo;
- o siano concordati meccanismi di raccordo e di coordinamento tra l'organismo di vigilanza della *holding* e l'organismo di vigilanza della società controllata, al fine di evitare discrasie negli indirizzi e nei criteri adottati per lo svolgimento dell'attività di vigilanza;
- o i dipendenti dell'organismo di vigilanza della capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'organismo di vigilanza di quest'ultima.

APPENDICE – C –

Quadro riassuntivo delle sanzioni

L'impianto sanzionatorio contemplato dal decreto include:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o prodotto del reato;
- pubblicazione della sentenza;

La sanzione pecuniaria che consegue sempre al riconoscimento della responsabilità dell'ente, viene applicata con il sistema delle quote, come disposto dall'art. 11. Il Giudice è chiamato ad effettuare un giudizio, volto a determinare autonomamente: *i)* il numero delle "quote", calcolato in ragione della gravità del fatto e del comportamento (antecedente e successivo) assunto dall'ente, e *ii)* l'importo unitario della singola quota, fissato in ragione delle condizioni economico – patrimoniale dell'ente stesso, allo scopo esplicito di "assicurare l'efficacia della sanzione".

Le sanzioni interdittive sono state invece previste in quanto capaci d'incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività dell'ente. Affinché possano essere irrogate però, è necessaria la loro espressa previsione in relazione alle singole tipologie di reato, nonché una particolare gravità del fatto, fondata sul disvalore dell'illecito amministrativo, ovvero sulla "pericolosità" dell'ente stesso che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie (art. 13).

In particolare le sanzioni interdittive, (ex art. 9, secondo comma) sono:

- l'interdizione dell'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui sussistano i presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice ne dispone il commissariamento ogni qual volta:

- l'ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- ovvero l'interruzione dell'attività dell'ente possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Giova osservare, altresì, che il tenore affittivo di questo apparato sanzionatorio è ulteriormente accresciuto dalla possibilità, prevista per le sanzioni interdittive e per il c.d. commissariamento, di anticiparne l'applicazione, se pur solo provvisoriamente, quali misure cautelari, già nelle fasi d'indagini preliminari.

In conclusione di tale premessa, preme ribadire che la commissione di un reato nel contesto societario può comportare oggi non soltanto la punibilità della persona fisica che lo ha commesso, ma anche la condanna – cui può conseguire l'applicazione di gravose sanzioni – della società che ne abbia ricavato un qualche vantaggio o che avesse un interesse alla sua realizzazione.



A1 Malversazione a danno dello Stato – 316 bis c.p.

1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Note:

- il reato sanziona l'elusione del vincolo di destinazione di erogazioni a fondo perduto, o comunque ad un'onerosità attenuata rispetto a quella di mercato;
- il reato attiene alla fase esecutiva, successiva a quella del conseguimento dei contributi;
- non è richiesto alcun artificio o raggirò per il conseguimento dei contributi.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.822,84 € a 774.685,35 €.

Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità, da 51.645,69 € a 929.622,42 €.

A2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – 316 ter c.p.

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto all'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Note:

- il reato attiene alla fase precedente l'erogazione.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.822,84 € a 774.685,35 €.

Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità da 51.645,69 € a 929.622,42 €.

A3 Truffa - 640 c.p., comma 2, n. 1) - rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001 solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico e limitatamente al comma 2, n. 1

1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. 2)(omissis)....

3. 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Note:

- è necessario che si verifichi un pregiudizio economico ai danni dell'ente pubblico (ad esempio: 1) una falsa rappresentazione dei luoghi contenuta in progetto od elaborati tecnici inviati agli uffici competenti del Comune può integrare truffa se ne derivi un dispendio per il Comune medesimo, ad esempio, in termini di opere di urbanizzazione; 2) il caso di destinazione di un fabbricato o di parte di esso ad uso di abitazione dopo averne dichiarato, quando l'edificio era in costruzione, la destinazione ad attività produttiva ottenendo l'esenzione da oneri di urbanizzazione).

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.822,84 € a 774.685,35 €.

Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità da 51.645,69 € a 929.622,42 €.

A4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – 640 bis c.p.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Note:

– il reato richiede il compimento di artifici o raggiri.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.822,84 € a 774.685,35 €.

Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità da 51.645,69 € a 929.622,42 €.

A5 Frode informatica – 640 ter c.p. – rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001 solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Note:

– si caratterizza rispetto alla truffa in quanto l'attività fraudolenta investe il sistema informativo o telematico del soggetto passivo Ente pubblico o Stato (ad esempio: digitazione veloce e ininterrotta di numeri per eludere il blocco predisposto per le chiamate internazionali per le quali il sistema non era abilitato, ai danni della società italiana per l'esercizio telefonico).

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), per un periodo da 3 mesi a 2 anni, e cioè:

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.822,84 € a 774.685,35 €.

Qualora l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o dal reato sia derivato un danno di particolare gravità da 51.645,69 € a 929.622,42 €.

B1 Concussione – 317 c.p.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Note:

- è un reato proprio del pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio;
- le qualifiche suddette possono anche essere assunte da privati in relazione a particolari attività o incarichi (ad esempio: imprenditore a cui venga concesso il diritto di superficie su aree comunali per la realizzazione di piano di edilizia economica e popolare).

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la P.A. – esclusione di finanziamenti – divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 77.469 € a 1.239.496 €.

B2 Corruzione per atto d'ufficio - 318 c.p.

1. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra unità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Note:

- la nozione di "utilità" può comprendere qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale e non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico ufficiale;
- ad esempio, dazione o promessa di denaro od altra utilità per anteporre ad altre una determinata pratica, accelerandone i tempi di approvazione.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.822,84 € a 309.874,14 €.

B3 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - 319 c.p.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Note:

- ad esempio: dazione o promessa di danaro o altra utilità a personale della Guardia di Finanza per non estendere gli accertamenti in corso anche ad altre società del gruppo.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 51.646 € a 929.622,42 €. Se il reato è aggravato e l'ente ha perseguito un profitto di rilevante entità, da € 77.469 a 1.239.496 €.

B4 Circostanze aggravanti – 319 bis c.p.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

B5 Corruzione in atti giudiziari – 319 ter c.p.

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Note:

– nel concetto di “parte” rientra anche il semplice indagato

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. – esclusione di finanziamenti – divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 51.646 € a 929.622,42 €.

B6 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – 320 c.p.

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

– divieto di contrarre con la P.A. – esclusione di finanziamenti – divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 51.646 € a 929.622,42 €.

B7 Pene per il corruttore – 321 c.p.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell' art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Note:

- le pene sono estese al corruttore.

B8 Istigazione alla corruzione – 322 c.p.

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Sanzioni interdittive:

Nelle ipotesi più gravi, previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. – esclusione di finanziamenti – divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 51.646 € a 929.622,42 €.

B9 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – 322 bis c.p.

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

2. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Sanzioni interdittive:

Nelle ipotesi più gravi, previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. – esclusione di finanziamenti – divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 51.646 € a 929.622,42 €.

C1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate – 453 c.p.

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 77.469€ a 1.239.496€.

C2 Alterazione di monete – 454 c.p.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei tatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.823€ a 774.685€.

C3 Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate – 455 c.p.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.823€ a 774.685€.

C4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – 457 c.p.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032.

Note:

- fattispecie meno grave di quella di cui all'art. 455 in quanto vi è buona fede nel soggetto al momento della ricezione; al momento successivo della spendita o messa in circolazione (anche mediante deposito in banca), vi dev'essere comunque la consapevolezza che il danaro sia contraffatto o alterato (dolo), anche se il soggetto, in sostanza, agisce per evitare che il danno ricada su di lui.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.823€ a 774.685€.

C5 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati – 459 c.p.

- 1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto,

detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di un terzo.

– 2. Agli effetti della legge penale, si intendono per “valori di bollo” la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.823€ a 774.685€.

C6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo – 460 c.p.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Sanzioni interdittive:

Previste dall’art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. – esclusione di finanziamenti – divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

da 25.823€ a 774.685€

C7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata – 461 c.p.

1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione.

Sanzioni interdittive:

Previste dall’art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.823€ a 774.685€.

C8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati – 464 c.p.

1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.823 € a 464.811 €.

D1 False comunicazioni sociali – 2621 c.c.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché

oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.

2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

3. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle

imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

4. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Note:

- il reato è proprio di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori;
- il reato è di mero pericolo e cioè non è richiesto che si verifichi un danno in esito alla condotta;
- la condotta può consistere in un comportamento commissivo od omissivo;
- rilevano comunque le sole comunicazioni ufficiali, previste per legge (con esclusione, ad esempio, di dichiarazioni ai soci in assemblea o di comunicazioni alla stampa);
- esempio: iscrizione in bilancio (stato patrimoniale o conto economico) di attività o passività inesistenti ovvero di dati concernenti flussi finanziari difformi dalla realtà per eccesso o per difetto.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.822,84 € a 232.405,60 €.

D2 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori – 2622 c.c.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con intenzione di ingannare

i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del

patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

4. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

5. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Note:

- il reato è proprio di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori;
- a differenza della fattispecie di cui all'articolo 2621 c.c. è qui necessario che dalla condotta derivi un danno patrimoniale.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 38.734,27€ a 619.748€.

D3 Falso in prospetto ABROGATO - 2623 c.c.¹

¹ Articolo abrogato dall'art.34 Legge 28 dicembre 2005, n.262

D4 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - 2624 c.c.

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Note:

– il reato può essere commesso solo da persona fisiche responsabili della revisione.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.823,84€ a 201.418,10€.

D5 Impedito controllo – 2625 c.c., comma 2 –

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Note:

– è un reato proprio degli amministratori.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.822€ a 278.886,73€.

D6 Indebita restituzione dei conferimenti – 2626 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Note:

– è un reato proprio degli amministratori;

– appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.822€ a 278.886,60€.

D7 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – 2627 c.c.

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che

ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Note:

- soggetto attivo sono i soli amministratori;
- si applica anche in relazione a riserve non costituite con utili (ad esempio, riserve da sovrapprezzo o da rivalutazione);
- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231 /2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.822€ a 201.418,10€.

D8 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - 2628 c.c.

1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Note:

- soggetto attivo sono i soli amministratori;
- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231 /2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.822€ a 278.886,60€.

D9 Operazioni in pregiudizio dei creditori - 2629 c.c.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela di della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Note:

- è reato proprio degli amministratori;
- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 38.734,50€ a 511.292,10€.

D10 Formazione fittizia del capitale - 2632 c.c.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Note:

- è reato proprio di amministratori e soci conferenti;
- appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.822,84€ a 278.886,73€.

D11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - 2633 c.c.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Note

– soggetto attivo sono i liquidatori.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 38.734,50€ a 511.292,10€.

D12 Illecita influenza sull'assemblea – 2636 c.c.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Note:

– il reato può essere commesso da “chiunque”.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 38.734,50€ a 511.292,10€.

D13 Aggiotaggio – 2637 c.c.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Note:

– il reato può essere commesso da “chiunque”.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 51.646€ a 774.685€.

D14 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – 2638 c.c.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti

sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al

fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad

obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi norma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Note:

– la condotta può consistere in un comportamento commissivo od omissivo.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 51.646€ a 774.685€. Se da tali reati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.

D15 Omessa comunicazione del conflitto di interessi - 2629-bis c.c.

1.L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124) che pur avendo in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, non ne dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

2. La pena è la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 51.646€ a 619.748€.

E1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in schiavitù – art. 600

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

3. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Note:

- introdotto, come tutti i reati del gruppo “E” nell’ambito del decreto 231/2001 con legge 228/2003 (in G.U. 23.08.2003 n. 195);
- ad esempio: illecita riduzione della mano d’opera dipendente o di parte di essa in condizione di schiavitù.

Sanzioni interdittive:

Previste dall’art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. – esclusione di finanziamenti – divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 103.292 € a 1.549.370 €.

E2 Tratta di persone – art. 601

1. Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di

necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 103.292 € a 1.549.370 €.

E3 Acquisto e alienazione di schiavi - art. 602

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 103.292 € a 1.549.370 €.

E4 Prostituzione minorile - art. 600 bis

1. Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 77.469 € a 1.239.496€.

E5 Pornografia minorile - art. 600 ter

1. Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;

– sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

– divieto di contrarre con la P.A. – esclusione di finanziamenti – divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 77.469 € a 1.239.496€.

E6 Detenzione di materiale pornografico – art. 600 quater

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

– interdizione dall'esercizio dell'attività;

– sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

– divieto di contrarre con la P.A. – esclusione di finanziamenti – divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 51.646 € a 1.084.559€.

E7 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile – art. 600 quinquies

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

– interdizione dall'esercizio dell'attività;

– sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

dell'illecito;

– divieto di contrarre con la P.A. – esclusione di finanziamenti – divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 77.469 € a 1.239.496€.

E8 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – art. 583 bis e ter c.p.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitalfemminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

da 77.400 € a 929.600 € .

F1 Abuso di informazioni privilegiate – art. 187 bis T.U.F.

Salvo le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato (art. 184 T.U.F.), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui sopra.

Note:

– Introdotta, come tutti i reati del gruppo “F” nell’ambito del decreto 231/2001 con legge 62/2005 (in G.U. 27.04.2005 n. 96).

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Da 103.200 € a 1.550.000 €, aumentate fino a 10 volte il prodotto/profitto conseguito dall’Ente.

F2 Manipolazione del mercato – art. 187 ter T.U.F.

Salvo le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato (art. 185 T.U.F.), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Salvo le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l’azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Note:

– Introdotta, come tutti i reati del gruppo “F” nell’ambito del decreto 231/2001 con legge 62/2005 (in G.U. 27.04.2005 n. 96);

– Relativamente alle lettere a) e b) la Consob rende noto, con proprio regolamento, le prassi di mercato ammesse nel mercato interessato, per la valutazione della condotta delittuosa.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

da 103.200 € a 1.550.000 €, aumentate fino a 10 volte il prodotto/profitto conseguito dall’Ente.

G1 Associazione per delinquere – art. 416 c.p.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore

a un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Sanzioni pecuniarie:

Da 103.200 € a 1.550.000 €.

G2 Associazione di tipo mafioso – art. 416 bis c.p.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e

servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Sanzioni pecuniarie:

Da 103.200 € a 1.550.000 €.

G3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri – art. 291–quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 – bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art 291 – ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291–bis, 291–ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore

a un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Sanzioni pecuniarie:

Da 103.200 € a 1.550.000 €.

G4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a un anno, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Sanzioni pecuniarie:

Da 103.200 € a 1.550.000 €.

G5 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9 comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore ai due anni, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

Da 51.600 € a 1.549.000 €.

ATAF - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

54

G6 Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni - art. 377 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Fino a 774.500 €.

G7 Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale - art. 378 c.p.

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Sanzioni interdittive:

Non previste.

Sanzioni pecuniarie:

Fino a 774.500 €.

H1 Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico – art. 270 bis c.p.

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica

la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. – esclusione di finanziamenti – divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 51.600 € a 1.084.300 €.

b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 103.200 € a 1.549.000 €.

H2 Attentato per finalità terroristiche o di eversione – art. 280 c.p.

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla

incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 51.600 € a 1.084.300 €.

b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 103.200 € a 1.549.000 €.

H3 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - art. 289 bis c.p.

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

- a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria va da 51.600 € a 1.084.300 €.
- b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria va da 103.200 € a 1.549.000 €.

11 Salute e Sicurezza sul lavoro: Omicidio colposo – art. 589 c.p.

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

2. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, ovvero:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro si applica una sanzione pecuniaria pari a 258.000 €.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria da 64.500 € a 774.500 €.

I2 Salute e Sicurezza sul lavoro: Lesioni personali colpose – art. 590 c.p.

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, per un periodo non inferiore a sei mesi, ovvero:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

Fino a 387.250 €

L1 Ricettazione – art. 648 c.p.

Chi al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricever od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con una multa da lire un milione a lire venti milioni.

La pena è della reclusione fino a sei anni e della multa fino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro e le cose provengono, non è imputabile e non è punibile.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 51.600 € a 1.239.500 €.

L2 Riciclaggio - art. 648 bis c.p.

Chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attività professionale. (Vale per ipotesi di reato 'sovra-nazionale').

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 51.600 € a 1.239.500 €.

L3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 648 ter c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la P.A. - esclusione di finanziamenti - divieto di pubblicizzare beni.

Sanzioni pecuniarie:

Da 51.600 € a 1.239.500 €.

M1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art. 615 ter c.p.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.800 € a 774.500 €.

M2 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici- art. 615 quater c.p.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

Fino a 77.400 €.

M3 Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico - art. 615 quinquies c.p.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura,

produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

Fino a 77.400 €.

M4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617 quarter c.p.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.800 € a 774.500 €.

M5 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617 quinquies c.p.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater (1).

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.800 € a 774.500 €.

M6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – art. 635 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.800 € a 774.500 €.

M7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità – art. 635 ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.800 € a 774.500 €.

M8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art. 635 quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

– divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.800 € a 774.500 €.

M9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – art. 635 quinquies c.p.

Se il fatto di cui all'articolo 635–quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

Da 25.800 € a 774.500 €.

M10 Documenti informatici –art. 491 bis c.p.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente agli atti pubblici e le scritture private.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

Salvo quanto previsto dall'art. 24 c.p. per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 619.600 €.

**M11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- art. 640 quinquies c.p.**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Sanzioni interdittive:

Previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, per un periodo non superiore a due anni, ovvero:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

Salvo quanto previsto dall'art. 24 c.p. per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 619.600 €.